

Legge regionale 19 gennaio 2026, n. 1

**Disposizioni per garantire la continuità dei Servizi sanitari regionali.**

(BURC n. 12 del 19 gennaio 2026)

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. La presente legge, in via straordinaria e temporanea, disciplina la possibilità per le aziende del Servizio sanitario regionale della Calabria (di seguito SSR) di avvalersi di medici collocati in quiescenza, al fine di assicurare la continuità dei servizi sanitari essenziali e fronteggiare la carenza di personale medico, con particolare riferimento alle aree interne e ai presidi ospedalieri in sofferenza di organico.

**Art. 2**

*(Attività dei medici in quiescenza)*

1. Le aziende del SSR possono conferire incarichi di lavoro autonomo a medici del Servizio sanitario regionale o nazionale collocati in quiescenza, per lo svolgimento di attività cliniche, assistenziali, di emergenza urgenza, di continuità assistenziale e di supporto ai servizi territoriali.
2. Gli incarichi sono conferiti, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di idoneità, sicurezza e responsabilità professionale.
3. L'attività può essere svolta mediante contratti libero professionali.

**Art. 3**

*(Ambiti prioritari di applicazione)*

1. Gli incarichi di cui all'articolo 2 sono conferiti prioritariamente nei seguenti ambiti:
  - a) pronto soccorso, radiodiagnostica e medicina d'urgenza;
  - b) medicina interna, geriatria e discipline d'area medica;
  - c) anestesia e rianimazione;
  - d) medicina generale e assistenza primaria;
  - e) continuità assistenziale;
  - f) servizi territoriali, distretti sanitari e case della comunità;
  - g) discipline di area chirurgica e chirurgia generale.

**Art. 4**

*(Requisiti dei medici)*

1. Possono essere incaricati i medici che:
  - a) sono stati collocati in quiescenza;
  - b) risultano in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica;
  - c) non hanno riportato sanzioni disciplinari gravi negli ultimi cinque anni di servizio.

## **Art. 5**

*(Durata degli incarichi)*

1. Gli incarichi hanno durata massima di dodici mesi, rinnovabili una sola volta.
2. Il rinnovo è consentito esclusivamente in presenza di comprovata carenza di personale e previa relazione motivata dell'azienda sanitaria interessata.

## **Art. 6**

*(Monitoraggio e relazione annuale)*

1. Le aziende del SSR trasmettono alla Regione Calabria una relazione annuale sull'applicazione della presente legge, contenente:
  - a) numero di incarichi conferiti;
  - b) durata degli incarichi;
  - c) aree di attività;
  - d) impatto sulla continuità dei servizi sanitari;
  - e) criticità riscontrate.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge.

## **Art. 7**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse già stanziare nei bilanci delle aziende del SSR, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Art. 8**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.